

# Legislazione

La GU n. 156 del 8.07.09 ha pubblicato una ulteriore Ordinanza datata 2 luglio 2009, integrativa dell'ordinanza 16 giugno 2009 in materia di terapia del dolore. **Entata in vigore: 08.07.09.**

Si riassumono le novità stabilite dalla presente Ordinanza:

**1) il farmacista** all'atto della spedizione delle ricette compilate sul **ricettario personale del medico** contenenti prescrizioni dei medicinali stupefacenti ricollocati nella sezione D **deve accertare l'identità dell'acquirente e annotare sulle medesime gli estremi di un documento di riconoscimento; tale obbligo non sussiste per le ricette a ricalco e per le ricette SSN;**

2) il farmacista deve inviare alla ASL e all'Ordine, entro la fine di ciascun mese, una comunicazione riassuntiva delle predette ricette ( cioè le ricette compilate su ricettario personale del medico), spedite nel mese precedente; la comunicazione deve recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio

**3) l'Ordine, a sua volta, deve trasmettere al Ministero del Welfare, entro i quindici giorni successivi, i tabulati riassuntivi delle comunicazioni ricevute.**

Per comodità si trasmette inoltre un fac simile di modello sul quale raccogliere i dati riassuntivi delle ricette di cui al punto 1) ( ricettario personale).

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ORDINANZA 2 luglio 2009 Integrazioni all'ordinanza 16 giugno 2009, recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».**

Omississ Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2009, n. 141, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1 -bis. All'atto della dispensazione delle composizioni di cui alla presente ordinanza, la prescrizione delle quali viene effettuata con ricetta diversa da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da *quella* del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.

1-ter. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alla ASL e all'Ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette, diverse da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, spedite nel mese precedente e contenenti la prescrizione di composizioni di cui a) comma 1. La comunicazione dovrà recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.

1-quater. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma precedente.

1-quinquies. Con provvedimento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.». Art. 2.

1. La presente ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico richiamate all'art. 1 dell'ordinanza del 16 giugno 2009 e, in ogni caso, non oltre il 19 giugno 2010. Art. 3.

1. La presente ordinanza, che sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 1-TER, DELL'ORDINANZA 16/06/2009 DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, COME MODIFICATA DALL'ORDINANZA 02/07/2009, DEI DATI RIASSUNTIVI DELLE RICETTE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 10 MARZO 2006 O DA QUELLE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DISCIPLINATE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 MARZO 2008, SPEDITE NEL MESE PRECEDENTE, CONTENENTI LA PRESCRIZIONE DI COMPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ORDINANZA 16/06/2009.

AZIENDA USL DI

Timbro della Farmacia

ORDINE DEI FARMACISTI DI

(da inviare entro la fine del mese successivo)

AIC	Denominazione delle preparazioni, forma farmaceutica e dosaggio	Num. confez.
035399171	ACTIC 3PASTL MUCOSA OS 1200MCG	
035399219	ACTIQ*3PASTL MUCOSA OS 1600MCG	
035399017	ACTIQ*3PASTL MUCOSA OS 200MCG	
035399056	ACTIQ*3PASTL MUCOSA OS 400MCG	
035399094	ACTIQ*3PASTL MUCOSA OS 600MCG	
035399132	ACTIQ*3PASTL MUCOSA OS 800MCG	
035313081	DEPALGOS*28CPR RIV 20MG+325MG	
029212089	DUROGESIC3CER 100MCG/ORA MATRICE	
029212053	DUROGESIC*3CER 25MCG/ORA MATRICE	
029212065	DUROGESIC*3CER 50MCG/ORA MATRICE	
029212077	DUROGESIC3CER 75MCG/ORA MATRICE	
036730188	FENTANIL HEXAL*3CER 100MCG/ORA	
036730012	FENTANIL HEXAL*3CER 25MCG/ORA	
036730075	FENTANIL HEXAL*3CER 50MCG/ORA	
036730240	FENTANIL HEXAL*3CER 75MCG/ORA	
037563133	FENTANIL RATIO*3CER 100MCG/ORA	
037563222	FENTANIL RATIO*3CER 12MCG/ORA	
037563018	FENTANIL RATIO*3CER 25MCG/ORA	
037563057	FENTANIL RATIO*3CER 50MCG/ORA	
037563095	FENTANIL RATIO*3CER 75MCG/ORA	
038407223	FENTANIL SA.GMBH*3CER 100MCG/ORA	
038407019	FENTANIL SA.GMBH*3CER 25MCG/ORA	
038407084	FENTANIL SA.GMBH*3CER 50MCG/ORA	
038407159	FENTANIL SA.GMBH*3CER 75MCG/ORA	
036750192	FENTANIL SAND*3CER TRAN 100MCG	
036750077	FENTANIL SAND*3CER TRANSD50MCG	
036750139	FENTANIL SAND*3CER TRANSD75MCG	
036750014	FENTANIL SANDOZ*3CER 25MCG/ORA	
037609132	FENTANIL WINTH*3CER 100MCG/ORA	
037609017	FENTANIL WINTH*3CER 25MCG/ORA	
037609056	FENTANIL WINTH*3CER 50MCG/ORA	
037609094	FENTANIL WINTH*3CER 75MCG/ORA	
037396153	JURNISTAM4CPR 16MG R.P.	

AIC	Denominazione delle preparazioni, forma farmaceutica e dosaggio	Num. confez.
037396278	JURNISTA*14CPR 32MG R.P.	
037396518	JURNISTA*14CPR4MG R.P.	
037396037	JURNISTAM4CPR 8MG R.P.	
037405228	MATRIFEN*3CER TRANSD 100MCG/ORA	
037405026	MATRIFEN*3CER TRANSD 12MCG/ORA	
037405077	MATRIFEN*3CER TRANSD 25MCG/ORA	
037405127	MATRIFEN*3CER TRANSD 50MCG/ORA	
037405178	MATRIFEN*3CER TRANSD 75MCG/ORA	
025624040	MSCONTINM6CPR 100MG R.P.	
025624014	MSCONTINM6CPR 10MG R.P.	
025624026	MSCONTIN*16CPR 30MG R.P.	
025624038	MSCONTIN*16CPR 60MG R.P.	
031507039	ORAMORPH'OS 20FL 1D 5ML 10MG	
031507041	ORAMORPH'OS 20FL 1D 5ML 30MG	
031507092	ORAMORPH'OS FL 100ML 20MG/ML	
031507104	ORAMORPH'OS FL 20ML 20MG/ML	
031507015	ORAMORPH'SCIR FL 100ML 2MG/ML	
031507066	ORAMORPH'SCIR FL 250ML 2MG/ML	
034435077	OXYCONTIN'28CPR 20MG R.P.	
034435139	OXYCONTIN-28CPR 40MG R.P.	
034435192	OXYCONTIN'28CPR 80MG R.P.	
037783228	QUATROFEN*3CER TRANSD 100MCG/ORA	
037783026	QUATROFEN*3CER TRANSD 12MCG/ORA	
037783077	QUATROFEN*3CER TRANSD 25MCG/ORA	
037783127	QUATROFEN*3CER TRANSD 50MCG/ORA	
037783178	QUATROFEN*3CER TRANSD 75MCG/ORA	
035568017	TRANSTEC3CER 20MG 35MCG/ORA	
035568043	TRANSTEC3CER 30MG 52.5MCG/ORA	
035568070	TRANSTEC3CER 40MG 70MCG/ORA	
033484041	TWICE*16CPS 100MG R.P.	
033484015	TWICE*16CPS 10MG R.P.	
033484027	TWICE*16CPS 30MG R.P.	
033484039	TWICEM6CPS 60MG R.P.	

(luogo)

(data)

Firma del Direttore/Titolare della farmacia